

## IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- Prof. Avv. Enrico Quadri..... Presidente
- Dott. Comm. Leopoldo Varriale..... Membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof. Avv. Ferruccio Auletta..... Membro designato dalla Banca d'Italia  
(estensore)
- Prof.ssa Marilena Rispoli Farina..... Membro designato dal Conciliatore  
Bancario Finanziario
- Avv. Roberto Manzione..... Membro designato dal C.N.C.U.

nella seduta del 13 luglio 2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

### FATTO

La ricorrente è titolare di un conto corrente affidato per € 3.000,00 al quale è collegata una carta di credito con *plafond* mensile di € 3.000,00, il cui saldo viene addebitato mediante "RID" alle relative scadenze.

In assenza di fondi sufficienti per il pagamento del saldo in scadenza il 15.11.2009, la banca effettuava in data 16.11.2009 un sollecito telefonico alla cliente, che il 17.11.2009 provvedeva al bonifico per € 2.500,00. Tuttavia, in occasione di successivi tentativi di utilizzo, la ricorrente rilevava che la carta non era più operativa.

La carta, invero, era stata annullata "per motivi di sicurezza" dalla società emittente, che, da parte sua, confermava di aver disposto il blocco in data 17.11.2009 su richiesta della banca collocatrice.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Con reclamo del 18.12.2009, indirizzato anche alla società emittente la carta, la ricorrente invitava ciascuno dei destinatari a provvedere immediatamente alla riattivazione offrendo motivazione di quanto accaduto.

La banca resistente con nota del 5.1.2010 informava di aver avviato le opportune verifiche al fine di fornire adeguati chiarimenti.

La ricorrente, infine, ha chiesto all'Arbitro Bancario Finanziario di dichiarare l'illegittimità dell'annullamento della carta di credito e, per l'effetto, condannare la banca alla revoca dell'annullamento, nonché *“dell'eventuale segnalazione inoltrata agli organi bancari centrali e alle centrali dei rischi”* e al risarcimento dei danni patrimoniali e non quantificati in € 10.000,00, *“con vittoria di spese e onorari del presente giudizio”*.

A sostegno dell'illiceità della condotta posta in essere dalla banca col ricorso è fatto presente che il “Regolamento interno” prevede una specifica procedura per il blocco e/o la revoca della carta di credito, disattesa nel caso di specie.

L'intermediario ha presentato le proprie controdeduzioni, in particolare confermando di aver informato telefonicamente la cliente dello sconfinamento che si sarebbe generato a seguito dell'addebito in conto del saldo mensile della carta di credito pari a € 3.299,78.

L'intermediario ha altresì riferito che l'addebito veniva autorizzato dalla filiale al fine di evitare una segnalazione di insolvenza in Centrale dei Rischi, peraltro previa assicurazione della cliente in ordine alla provvista, da lei fatta poi pervenire il 18.11.2009.

Secondo quanto precisato dalla banca, la cliente sarebbe stata preavvisata della revoca adottata ai sensi dell'art. 18 del “Regolamento Titolari”, in considerazione della potenziale incertezza della copertura preannunciata e del rischio che utilizzi aggiuntivi avrebbero potuto incrementare il saldo debitore già oltre l'affidamento concesso.

La revoca, in ogni caso, veniva fatta oggetto di comunicazione scritta in data 15.12.2009, inviata con raccomandata a.r. all' “indirizzo contrattuale”; la raccomandata veniva tuttavia restituita al mittente con la annotazione relativa al destinatario “trasferito”.

Infine, in data 15.12.2009 risulta pervenuto in c.c. un ulteriore addebito della carta di credito di € 3.251,22 - relativo ad utilizzi precedenti la revoca - che riportava nuovamente il saldo del conto oltre il fido; tale addebito veniva ancora operato dalla filiale su richiesta della cliente che provvedeva alla relativa copertura in data 22.12.2009.

## DIRITTO

La domanda proposta all'ABF sostanzia una triplice esigenza di tutela del cliente: di accertamento dell'illiceità del comportamento dell'intermediario, cui deve rimanere però estranea la materia che il ricorrente stesso non fa oggetto di allegazione univoca siccome concernente la (soltanto) "*eventuale segnalazione inoltrata agli organi bancari centrali e alle centrali dei rischi*"; quindi, costitutiva dell'efficacia del rapporto inerente la carta di credito (altrimenti già estinta per via del recesso esercitato dall'intermediario), nonché di condanna al risarcimento dei danni.

Soltanto la domanda di accertamento appare meritevole di accoglimento.

Ritiene il Collegio che il cliente, così come ne conviene la difesa dell'intermediario, sia stato fatto destinatario del recesso dal contratto a norma dell'art. 18, comma 2, del c.d. Regolamento Titolari nonché dell'art. 33 Cod. cons.; nella fattispecie, la banca ha inteso, giusta le citate previsioni normative (auto- ed eteronoma), "dichiara[re] nulla la carta" in ragione di un "giustificato motivo", quest'ultimo potendo senz'altro darsi per l'incapienza del conto corrente del cliente alla data di addebito del saldo mensile risultante dal rendiconto della carta di credito nel termine del 15.11.2009 (incapienza, peraltro, reiteratasi alla successiva scadenza del 15 dicembre 2009).

Dunque, è nel torto il cliente che assume il carattere ingiustificato del recesso, ben potendo una ragionevole e proporzionata determinazione imprenditoriale essere indotta anche da un singolo e non trascurabile inadempimento dell'utente, qual è nella circostanza quello decisivo ai fini dello scioglimento del vincolo negoziale: utente della carta al quale non spetta, quindi, di conseguire nuovamente l'efficacia del relativo contratto già venuta meno in ragione dell'atto unilaterale dell'altro contraente.

Di qui deriva anche l'inaccoglibilità della domanda di condanna al risarcimento del danno nella misura in cui questo venga individuato, *a latere actoris*, nelle "conseguenze immediate e dirette" del fatto che ha determinato l'indisponibilità ulteriore della carta di credito da parte del cliente, cioè l'altrui recesso dal contratto di disciplina del servizio bancario.

Residua, così, l'esame della domanda di accertamento del carattere - lecito o illecito - della previa condotta del recedente, vale a dire il comportamento attraverso il quale la determinazione, infine presa iure, di recedere è stata attuata e comunicata. Ciò, difatti, è avvenuto in palese spregio del paradigma normativo, secondo cui il recesso postula una "comunicazione scritta", non prima della cui ricezione da parte del cliente l'intermediario può inibire l'"uso della carta".



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Viceversa, l'inibizione procurata all'uso della carta sin dal 17 novembre 2009 è stata incontrovertibilmente realizzata nei confronti dell'odierno ricorrente senza alcuna previa "comunicazione scritta", tolto pure che la comunicazione inviata dalla banca (e però) in data 15 dicembre 2009 non risulta mai effettivamente pervenuta nella disponibilità del destinatario, "trasferito".

In sintesi, pur quando giustificato sia stato in ultimo il recesso, le modalità e i tempi di attuazione dello scioglimento unilaterale del contratto non escludono (anzi, integrano) l'illiceità dell'antecedente comportamento dell'intermediario, tuttavia rimasto privo di peculiari conseguenze dannose, invero né allegare né ipotizzabili. Il rilevato *deficit* procedimentale, in definitiva, non appare di per sé suscettivo di conseguenze immediate e dirette o comunque monetizzabili in favore del cliente: conseguenze del genere, in astratto, appartengono soltanto alla serie generata dall'altrui atto di recesso in quanto tale, e però in concreto -per quanto detto sopra- esse non risultano che si siano veramente prodotte *non iure*.

#### **P.Q.M.**

**Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dichiara illecito il comportamento dell'intermediario di cui in motivazione.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese di procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
ENRICO QUADRI